

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1484

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro dell'interno**

(MANCINO)

col **Ministro di grazia e giustizia**

(CONSO)

col **Ministro delle finanze *ad interim***

(AMATO)

col **Ministro del tesoro**

(BARUCCI)

col **Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

(CRISTOFORI)

e col **Ministro del commercio con l'estero**

(VITALONE)

(V. Stampato Camera n. 2531)

*approvato dalla Camera dei deputati il 5 agosto 1993*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 6 agosto 1993*

---

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI) relativo alla sede centrale dell'IPGRI, fatto a Roma il 10 ottobre 1991, nonché dello scambio di note effettuato tra le stesse Parti a Roma l'8-9 febbraio 1993

---

**INDICE**

Disegno di legge .....	Pag.	3
Testo dell'accordo .....	»	4

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI) relativo alla sede centrale dell'IPGRI, fatto a Roma il 10 ottobre 1991, nonchè lo scambio di note effettuato tra le stesse Parti a Roma l'8-9 febbraio 1993.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XVIII dell'accordo e dallo scambio di note stesso.

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'ISTITUTO  
INTERNAZIONALE PER LE RISORSE FITOGENETICHE (IPGRI)  
RELATIVO ALLA SEDE CENTRALE DELL'IPGRI

Il Governo della Repubblica Italiana e l'Istituto Internazionale per le Risorse Fitogenetiche, in considerazione degli articoli 2 e 18 dello Statuto dell'Istituto Internazionale per le Risorse Fitogenetiche, desiderosi di definire i privilegi e le immunità di cui all'articolo 18 di detto Statuto, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I  
DEFINIZIONI

Nel presente Accordo:

(a) l'espressione "IPGRI" significa Istituto Internazionale per le Risorse Fitogenetiche, anche denominato come "Istituto";

(b) l'espressione "Governo" significa il Governo della Repubblica Italiana;

(c) l'espressione "competenti Autorità italiane" significa le Autorità nazionali ed altre della Repubblica Italiana competenti a seconda dei casi ed in conformità delle leggi e degli usi della Repubblica Italiana;

(d) l'espressione "sede centrale" si intende:

(i) qualsiasi terreno od edificio appartenente all'Istituto, da esso preso in locazione o in prestito o in altro modo messo a sua disposizione, sul territorio della Repubblica Italiana allo scopo di stabilirvi la propria sede centrale, e le pertinenze di questa;

(ii) ogni altro terreno od edificio sul territorio della Repubblica Italiana che sia temporaneamente usato dall'Istituto, con il consenso del Governo e per la durata di tale uso;

(e) l'espressione "Consiglio" significa il Consiglio Direttivo dell'Istituto;

(f) l'espressione "beni dell'Istituto" indica tutti i beni, ivi compresi i fondi, le entrate e gli altri averi detenuti in affitto, posseduti o amministrati dall'Istituto in esecuzione di accordi per la gestione di depositi fiduciari, di fondi di donazione, di cauzione, di pegni o ad altro titolo, per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali;

(g) l'espressione "archivi dell'Istituto" include gli atti, la corrispondenza, i documenti, i dati elaborati da computers, i manoscritti, le fotografie, i filmati, le pellicole e le registrazioni sonore appartenenti all'Istituto o in suo possesso per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali;

(h) l'espressione "funzionari dell'Istituto" include il Direttore Generale e tutto il personale dell'Istituto nominato da lui o in suo nome.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ARTICOLO II  
INVIOLABILITA' DELLA SEDE CENTRALE

1. La sede centrale è inviolabile. Nessuna persona che eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica Italiana potrà entrare nella sede centrale per esercitarvi le proprie funzioni se non con il consenso del Direttore Generale.

2. Il consenso del Direttore Generale per l'ingresso nella sede centrale si considererà presunto nel caso di calamità naturali, di incendio o di ogni altro evento che costituisca una minaccia immediata alla vita umana.

3. La sede centrale non dovrà essere utilizzata in alcun modo che non sia compatibile con le funzioni dell'Istituto.

ARTICOLO III  
PROTEZIONE DELLA SEDE CENTRALE

Le competenti Autorità italiane adotteranno le misure per quanto praticamente attuabili onde assicurare la sicurezza e la tranquillità della sede centrale.

ARTICOLO IV  
SERVIZI PUBBLICI DELLA SEDE CENTRALE

Per mettere in grado l'Istituto di svolgere agevolmente le proprie funzioni, il Governo adotterà ogni misura, praticamente attuabile, per assicurare alla sede centrale la fornitura dei servizi pubblici necessari.

ARTICOLO V  
L'ISTITUTO ED I SUOI BENI

1. L'Istituto godrà dell'immunità giurisdizionale di qualsiasi genere, con riferimento a qualsiasi atto sia di natura pubblica che privata, tranne in quei casi particolari in cui il Direttore Generale vi abbia rinunciato espressamente.

2. I beni di proprietà dell'Istituto ed i suoi archivi, ovunque situati e da chiunque posseduti, saranno esenti da persecuzione, sequestro, requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi altra forma di intervento.

ARTICOLO VI  
PERSONALITA' GIURIDICA

Il Governo riconosce che l'Istituto è una organizzazione internazionale con personalità giuridica internazionale e capacità di porre in essere gli atti giuridici necessari all'adempimento delle sue funzioni istituzionali e, in particolare, di concludere accordi, di stipulare contratti, di acquistare beni mobili ed immobili e di disporne, e di

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stare in giudizio nei casi in cui il Direttore Generale abbia rinunciato all'immunità dalla giurisdizione.

ARTICOLO VII  
COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni dirette all'Istituto o al suo personale presso la sede centrale e tutte le comunicazioni esterne, trasmesse dall'Istituto con qualsiasi mezzo o sotto qualsiasi forma, non saranno soggette a censura o ad altre forme di intercettazione o di ingerenza. Tale esenzione si estenderà, inter alia, alle pubblicazioni, ai dati elaborati da computers, alle fotografie, alle cinematografie, alle pellicole e alle registrazioni sonore.

2. L'Istituto avrà il diritto di usare cifrari e di spedire e ricevere comunicazioni ufficiali a mezzo di corrieri o di valigie sigillate che godranno degli stessi privilegi ed immunità dei corrieri diplomatici e delle valigie diplomatiche.

ARTICOLO VIII  
AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Senza essere sottoposto ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziaria, l'Istituto, nel raggiungimento degli obiettivi istituzionali, può liberamente:

(a) acquistare o ricevere qualsiasi fondo, titoli, oro e valute per tramite di organi autorizzati, detenerli e disporne;

(b) detenere e gestire conti esteri ed interni, fonti, fondi di dotazione, od altre disponibilità finanziarie in qualsiasi valuta nel territorio della Repubblica Italiana o altrove;

(c) trasferire i propri fondi, titoli, valute ed altri valori nella o dalla Repubblica Italiana, in o da ogni altro Paese o entro il territorio della Repubblica Italiana e convertire qualsiasi valuta in suo possesso in altra valuta.

ARTICOLO IX  
PREVIDENZA SOCIALE E SANITA'

L'Istituto garantirà che i membri del personale abbiano una adeguata copertura di previdenza sociale e sanità. In esecuzione del presente Articolo, l'Istituto può adottare una sua propria copertura previdenziale e di sanità o adottare per tutto o parte del personale coperture previdenziali e di sanità dello Stato Italiano o di altro Stato.

ARTICOLO X  
TRANSITO E SOGGIORNO

1. Il Governo adotterà tutte le misure necessarie per facilitare l'entrata, il soggiorno nella e la partenza dalla Repubblica Italiana dei membri del personale dell'Istituto, delle loro famiglie e del loro personale domestico, dei

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

partecipanti ai programmi dell'Istituto, e delle persone in visita alla sede centrale per motivi ufficiali, indipendentemente dalla loro nazionalità. Il Governo non porrà alcun ostacolo al transito di queste persone verso la sede centrale. Qualsiasi visto che possa rendersi necessario per le persone indicate in questo Articolo sarà accordato gratuitamente e il più rapidamente possibile.

2. Il Direttore Generale comunicherà al Governo i nomi delle persone indicate al paragrafo 1 di questo Articolo, per quanto praticamente attuabile, in anticipo.

#### ARTICOLO XI ESENZIONE DA TASSAZIONE

1. L'Istituto, le sue proprietà e redditi saranno esentati, nell'ambito delle sue attività istituzionali, da qualsiasi forma di tassazione diretta.

2. Per quanto riguarda le imposte indirette, l'Istituto godrà delle stesse esenzioni ed agevolazioni di cui usufruiscono le Amministrazioni statali italiane. Inoltre, l'Istituto godrà delle esenzioni e agevolazioni previste nei paragrafi 3-6 di questo Articolo, indipendentemente dal fatto che siano o meno concesse alle Amministrazioni statali italiane.

3. Le operazioni e le transazioni dell'Istituto aventi come scopo il raggiungimento dei suoi obiettivi e l'esercizio delle sue funzioni, così come disposto nello Statuto dell'Istituto Internazionale per le Ricerche Fitogenetiche, saranno esenti da ogni forma di tassazione indiretta.

4. Per quanto riguarda l'esenzione da tasse sul fatturato, ed in particolare dall'"imposta sul valore aggiunto (IVA)", l'Istituto godrà dell'esenzione dal pagamento di tali tasse su acquisti rilevanti connessi al raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali ed all'esercizio delle sue funzioni, come disposto nello Statuto dell'IPGRI. Ai fini del presente Accordo per acquisto rilevante si intende l'acquisto di merci o la prestazione di servizi per un valore superiore a 100.000 Lire.

5. L'Istituto sarà esentato da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura, importate o esportate dall'Istituto per attività ufficiali. Tuttavia, l'Istituto non chiederà l'esenzione da dazi doganali o da ogni altra imposizione su merci importate per un valore non superiore a 100.000 Lire.

6. In particolare, l'Istituto sarà esente da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione sulle importazioni di un numero di autoveicoli non superiore a due, comprese le parti di ricambio, destinati al suo uso ufficiale ed immatricolati a suo nome. Il Governo esenterà tali autoveicoli dalla tassa di circolazione ed accorderà per ognuno di essi contingenti di benzina o di altri carburanti e di olii lubrificanti in quantità ed ai prezzi in uso per i capi di missioni diplomatiche estere accreditati presso la Repubblica Italiana. Il Governo emetterà per ogni veicolo

una targa diplomatica o comunque idonea ad identificarlo come veicolo ufficiale di una organizzazione internazionale.

7. Le esenzioni e le agevolazioni previste nel presente Articolo non comprenderanno tasse e imposte che non siano altro che il pagamento per i servizi resi.

#### ARTICOLO XII PERSONALE DELL'ISTITUTO

1. I funzionari dell'Istituto godranno nel territorio e nei riguardi della Repubblica Italiana dei seguenti privilegi ed immunità:

(a) immunità da ogni forma di custodia cautelare; eccetto in caso di flagranza o di reato che comporti una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni: in tale caso le competenti Autorità italiane notificheranno immediatamente il provvedimento al Direttore Generale;

(b) immunità dall'ispezione e dal sequestro del bagaglio ufficiale;

(c) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che questa immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di far parte del personale dell'Istituto;

(d) esenzione per i funzionari che non abbiano la cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti da ogni forma di imposta diretta sui salari, emolumenti, indennità, pensioni ed altri assegni pagati dall'Istituto o per conto di esso;

(e) esenzione per i funzionari che non abbiano la cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti da ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica italiana;

(f) esenzione per se stessi, i propri coniugi e i familiari a carico, delle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri;

(g) per i funzionari che non abbiano la cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti, libertà di detenere nel territorio della Repubblica Italiana o altrove, titoli esteri, valuta straniera o conti in qualsiasi valuta e altri beni mobili od immobili. Tali funzionari possono liberamente trasferire i loro titoli esteri e valuta estera fuori dal territorio della Repubblica Italiana. I suddetti funzionari possono, nel corso dell'impiego presso l'Istituto o al momento della cessazione di tale impiego, esportare dal territorio della Repubblica Italiana qualsiasi somma ricevuta in lire dall'Istituto nonché un importo pari all'intero ammontare dei fondi in qualsiasi valuta dagli stessi importati nel territorio della Repubblica Italiana tramite organi autorizzati;

(h) il diritto ai funzionari non aventi cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti di importare, franco dogana e senza altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni, al momento dell'assunzione iniziale del loro posto, i loro mobili ed effetti personali, inclusa una automobile usata, in una o più spedizioni

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

successive, che saranno effettuate entro un periodo di tempo ragionevole e, in ogni caso, entro 18 mesi dalla data della loro assunzione all'Istituto;

(i) il diritto per i funzionari non aventi cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti di acquistare, franco dogana senza altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni ovvero in esenzione fiscale, un autoveicolo nuovo al momento della loro assunzione. Questo diritto dovrà essere esercitato entro 18 mesi dalla data di assunzione presso l'Istituto. L'autoveicolo non potrà essere venduto entro 36 mesi dalla data di acquisto dello stesso in Italia.

2. Ogni anno, l'Istituto comunicherà al Governo la lista dei funzionari nonché le eventuali variazioni.

3. Il Governo rilascerà ai membri del personale dell'Istituto, ai loro coniugi e ai familiari a carico che godano dei privilegi, immunità e facilitazioni, una carta di identità speciale che attesti la qualifica del titolare.

4. Oltre ai privilegi e alle immunità specificate nei precedenti paragrafi, al Direttore Generale, ovvero ad alto funzionario dell'Istituto durante l'assenza del Direttore Generale, saranno accordati i privilegi e le immunità, le esenzioni e le facilitazioni concesse agli Ambasciatori capi di missione, sempre che non siano cittadini italiani o residenti permanenti in Italia.

ARTICOLO XIII  
MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ISTITUTO

I membri del Consiglio Direttivo dell'Istituto, nell'espletamento delle loro funzioni, godranno dei seguenti privilegi ed immunità:

(a) inviolabilità personale, compresa l'immunità dall'arresto o dal fermo;

(b) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera (c) del presente Articolo, per parole dette o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che tale immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di esercitare le loro funzioni;

(c) l'immunità giurisdizionale non verrà applicata alle giurisdizioni civili e amministrative della Repubblica Italiana in relazione ad una azione promossa per danni derivanti da un incidente causato da un automezzo, natante o aereo, utilizzato da o di proprietà delle persone interessate, ove tali danni non siano risarcibili da assicurazione;

(d) inviolabilità di tutte le carte e documenti;

(e) esenzione dalle restrizioni relative all'immigrazione, dalla registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale;

(f) le stesse immunità e facilitazioni in materia di restrizioni valutarie o di cambio accordate a rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea;

(g) le stesse immunità e facilitazioni per bagagli personali e ufficiali accordate a membri di missioni

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI • DOCUMENTI

diplomatiche di rango equivalente, nel rispetto delle misure di sicurezza che uno Stato può applicare secondo il diritto internazionale.

## ARTICOLO XIV

SCOPO DEI PRIVILEGI E DELLE IMMUNITA'  
E COOPERAZIONE CON LE AUTORITA' ITALIANE

1. I privilegi e le immunità previste negli Articoli XI al XIII sono conferiti nell'interesse dell'Istituto e non a vantaggio personale degli interessati. Le autorità specificate al paragrafo 2 del presente Articolo avranno il diritto ed il dovere di togliere l'immunità in tutti i casi in cui l'immunità impedisce il corso della giustizia. La revoca dell'immunità avrà luogo senza pregiudizio degli interessi dell'Istituto.

2. Le Autorità cui si riferisce il paragrafo 1 del presente Articolo sono:

(a) il Presidente del Consiglio Direttivo in riferimento ai Membri del Consiglio ed al Direttore Generale;

(b) il Direttore Generale in relazione agli altri membri del personale, ai visitatori ufficiali dell'Istituto ed all'Istituto stesso.

3. L'Istituto ed il suo personale coopereranno in ogni occasione con le competenti Autorità Italiane per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia ed evitare qualsiasi abuso relativo ai privilegi ed alle immunità concessi ai sensi del presente Accordo.

4. Senza pregiudizio dei privilegi e delle immunità concessi dal presente Accordo, tutte le persone che godano di tali privilegi ed immunità hanno l'obbligo di rispettare le leggi ed i regolamenti della Repubblica Italiana. Tali persone hanno inoltre l'obbligo di non interferire negli affari interni dello Stato.

## ARTICOLO XV

## NORME DI SICUREZZA

Le disposizioni del presente Accordo non dovranno essere di ostacolo all'adozione di misure di sicurezza o dei controlli necessari secondo le Autorità italiane.

## ARTICOLO XVI

## RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia tra l'Istituto e il Governo concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo o qualsiasi questione riguardante la sede centrale o le relazioni tra l'Istituto e il Governo, che non sia risolta per via negoziale o con qualunque altro mezzo di regolamento concordato, sarà sottoposta alla decisione di un tribunale arbitrale composto da tre membri: uno nominato dal Direttore Generale, uno nominato dal Governo e il terzo, che fungerà da Presidente del tribunale, designato dai due primi arbitri. Se i primi due arbitri non raggiungono un accordo sulla scelta del terzo arbitro entro sei mesi dalla data

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della loro nomina, il terzo arbitro sarà designato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia su richiesta di una delle due Parti. Un voto di maggioranza degli arbitri sarà sufficiente per raggiungere una decisione, comprese le decisioni su questioni procedurali, che sarà definitiva e vincolante per le Parti.

ARTICOLO XVII  
ARBITRATO

L'Istituto stabilirà procedure idonee per la soluzione delle controversie con il suo personale. Nei contratti con gli altri soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, l'Istituto inserirà clausole relative alla soluzione delle controversie mediante arbitrato, mediante procedure che si conformino ai criteri giuridici generalmente accettati a tutela dell'imparzialità dell'organo giudicante e di altri aspetti, come la salvaguardia del contraddittorio. Inoltre, l'Istituto dovrà avere una adeguata copertura assicurativa o adottare altre misure analoghe al fine di consentirgli di far fronte a richieste di risarcimento di natura extra-contrattuale.

ARTICOLO XVIII  
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Accordo entrerà in vigore, qualora si siano verificate le condizioni previste dall'art. 5 dell'Accordo istitutivo dell'Istituto Internazionale per le Risorse Fitogenetiche, il giorno della notifica che le procedure interne sono state completate dall'Istituto e dal Governo.

2. Su richiesta dell'una o dell'altra Parte potranno aver luogo consultazioni per eventuali modifiche al presente Accordo.

3. L'Accordo rimarrà in vigore per tutto il tempo in cui l'Istituto manterrà la propria sede nella Repubblica Italiana se non risolto anticipatamente per concorde volontà delle Parti.

Fatto a Roma il 10.10.1991, in duplice copia, in lingua italiana ed inglese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per la Repubblica  
Italiana

Firmato



Per l'Istituto Internazionale  
Per le Risorse Fitogenetiche

Firmato





000556

L' Ambasciatore  
Capo della Rappresentanza

- 9 FEB. 1993

Signor Presidente,

ho l'onore di riferirmi ai colloqui intercorsi fra i rappresentanti del Governo italiano e l'Istituto Internazionale per le Risorse Fitogenetiche (IPGRI), a seguito dei suggerimenti avanzati da alcuni Ministeri italiani di apportare modifiche al testo dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Internazionale per le Risorse Fitogenetiche (qui di seguito denominato "Accordo di sede") firmato a Roma il 10 ottobre 1991. A conclusione dei colloqui, le Parti hanno raggiunto un'intesa sulle modifiche da apportare alle seguenti disposizioni dell'Accordo di sede:

Articolo IX è sostituito dal seguente testo:

"1. I funzionari dell'Istituto sono obbligatoriamente assicurati, per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e la previdenza, presso gli istituti assicuratori prescelti dall'"Associazione dei Centri Internazionali di Ricerca Agricola" secondo le norme standard che vengono applicate da detta Associazione. I regolamenti dell'Associazione relativi all'assistenza sanitaria e alla previdenza, nonché la denominazione degli istituti prescelti, devono essere portati a conoscenza delle competenti Autorità italiane. L'assistenza sanitaria obbligatoria deve comprendere i familiari a carico, individuati ai sensi del pertinente regolamento.

2. I contributi previdenziali e sanitari previsti dalla legislazione italiana non sono dovuti sugli emolumenti corrisposti dall'Istituto o per suo conto ai suoi funzionari. Tuttavia i funzionari di cittadinanza italiana, a proprie cura e spese, sono tenuti al pagamento dei contributi di assistenza sanitaria sui redditi soggetti alla dichiarazione annuale dei redditi (IRPEF), diversi dagli emolumenti loro corrisposti dall'Istituto o per suo conto.

3. Gli importi delle prestazioni sanitarie direttamente erogate dal Servizio Sanitario Nazionale ai funzionari dell'IPGRI e ai familiari a loro carico sono integralmente rimborsati alla struttura che ha erogato la prestazione dagli istituti assicuratori di cui al paragrafo 1 di questo articolo."

Ufficio del Contenzioso Diplomatico  
dei Trattati e degli Affari Legislativi

Ill.mo Sig. William Tossell  
Presidente del Consiglio d'Amministrazione  
ISTITUTO PER LE RISORSE FITOGENETICHE



per copia conforme

H. Cohen



*L'Ambasciatore  
Capo della Rappresentanza*

Articolo XI, comma 2 - è modificato come segue:

"Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Istituto godrà, agli effetti delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle stesse esenzioni, ed agevolazioni concesse alle Amministrazioni statali."

Articolo XI, comma 3 - è soppresso.

Articolo XI, comma 4 - va aggiunto in calce:

"o per il maggior valore stabilito dalle Autorità italiane".

Articolo XI, comma 5 - sono aggiunte, dopo le parole "qualsiasi natura" le parole:

"fatte salve le esigenze di natura sanitaria e fitosanitaria".

Articolo XI, comma 7 - è sostituito dal seguente:

"Le agevolazioni e le esenzioni non comprendono tasse e dazi che siano corrispettivi per servizi resi all'Istituto stesso".

Art. XII<sup>^</sup>, comma 1 lett. (c) prima riga: è inserita dopo la parola "genere" la seguente frase "ad eccezione di quanto previsto dalla lett. (c) del successivo articolo XIII,".

Articolo XII, comma 1, lett. (d) - è soppressa la parola "pensioni".

Nella fiducia che tali modifiche corrispondano alle intese raggiunte durante le negoziazioni, ho l'onore di proporre che la presente lettera e la risposta che Ella vorrà inviarmi, costituiscano un Protocollo aggiuntivo all'Accordo di sede.

Detto Protocollo aggiuntivo redatto in lingua inglese ed italiana - entrambi i testi facenti ugualmente fede - entrerà in vigore alla stessa data del citato Accordo.

Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia più alta considerazione.



## INTERNATIONAL BOARD FOR PLANT GENETIC RESOURCES

of the FAO of the United Nations  
Via delle Sette Chiese 142 00145 Rome Italy  
Telephone: (39-6)5744719 Telex: 490005332(IBR UI) [via USA]  
Email: 157-CGI101 or IBPGR Fax: (39-6)5750309

- 9 FEB. 1993

Signor Ambasciatore,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data 8 febbraio 1993 del seguente tenore:

"ho l'onore di riferirmi ai colloqui intercorsi fra i rappresentanti del Governo italiano e l'Istituto Internazionale per le Risorse Fitogenetiche (IPGRI), a seguito dei suggerimenti avanzati da alcuni Ministeri italiani di apportare modifiche al testo dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Internazionale per le Risorse Fitogenetiche (qui di seguito chiamato "l'Accordo di sede") firmato a Roma il 10 ottobre 1991. A conclusione dei colloqui, le Parti hanno raggiunto un'intesa sulle modifiche da apportare alle seguenti disposizioni dell'Accordo di sede:

Articolo IX è sostituito dal seguente testo:

1. I funzionari dell'Istituto sono obbligatoriamente assicurati, per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e la previdenza, presso gli istituti assicuratori prescelti dall'"Associazione dei Centri Internazionali di Ricerca Agricola" secondo le norme standard che vengono applicate da detta Associazione. I regolamenti dell'Associazione relativi all'assistenza sanitaria e alla previdenza, nonché la denominazione degli istituti prescelti, devono essere portati a conoscenza delle competenti Autorità italiane. L'assistenza sanitaria obbligatoria deve comprendere i familiari a carico, individuati ai sensi del pertinente regolamento.
2. I contributi previdenziali e sanitari previsti dalla legislazione italiana non sono dovuti sugli emolumenti corrisposti dall'Istituto o per suo conto ai suoi funzionari. Tuttavia i funzionari di cittadinanza italiana, a proprie cura e spese, sono tenuti al pagamento dei contributi di assistenza sanitaria sui redditi soggetti alla dichiarazione annuale dei redditi (IRPEF), diversi dagli emolumenti loro corrisposti dall'Istituto o per suo conto.
3. Gli importi delle prestazioni sanitarie direttamente erogate dal Servizio Sanitario Nazionale ai funzionari dell'IPGRI e ai familiari a loro carico sono integralmente rimborsati alla struttura che ha erogato la prestazione, dagli istituti assicuratori di cui al paragrafo 1 di questo Articolo."

Articolo XI, comma 2 - è modificato come segue:

"Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Istituto godrà, agli effetti delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle stesse esenzioni ed agevolazioni concesse alle Amministrazioni statali".

Articolo XI, comma 3 - è soppresso.

Ufficio del Contenzioso Diplomatico e

dei Trattati e degli Affari Legislativi

per conto conforme



*A. Colonna*



## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo XI, comma 4 - va aggiunto in calce:

"o per il maggior valore stabilito dalle Autorità italiane".

Articolo XI, comma 5 - sono aggiunte, dopo le parole "qualsiasi natura" le parole:  
"fatte salve le esigenze di natura sanitaria e fitosanitaria".

Articolo XI, comma 7 - è sostituito dal seguente:

"Le agevolazioni e le esenzioni non comprendono tasse e dazi che siano corrispettivi per servizi resi all'Istituto stesso".

Articolo XII, comma 1 lett. (c) prima riga: è inserita dopo la parola "genere" la seguente frase ",ad eccezione di quanto previsto dalla lett. (c) del successivo articolo XIII".

Articolo XII, comma 1, lett. (d) - è soppressa la parola "pensioni".

Nella fiducia che tali modifiche corrispondano alle intese raggiunte durante le negoziazioni, ho l'onore di proporre che la presente lettera e la risposta che Ella vorrà inviarmi, costituiscano un Protocollo aggiuntivo all'Accordo di sede.

Detto Protocollo aggiuntivo redatto in lingua inglese ed italiana, - entrambi i testi facenti ugualmente fede - entrerà in vigore alla stessa data del citato Accordo.

Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia più alta considerazione".

A tale riguardo, ho l'onore di informarLa che la proposta che precede è accettabile per l'Istituto Internazionale per le Risorse Fitogenetiche il quale concorda pertanto che la Sua lettera e la presente lettera entrambe in italiano e in inglese costituiscono un Protocollo Aggiuntivo all'Accordo di sede, facendo il testo italiano ed inglese ugualmente fede.

Voglia credere, Signor Ambasciatore, ai sensi della mia più alta considerazione.



William Tossell  
Presidente del Consiglio d'Amministrazione  
L'Istituto Internazionale per le Risorse Fitogenetiche

S.E. Ambasciatore G.L. Valenza  
Rappresentante Permanente dell'Italia  
presso la FAO e presso la IFAD  
Roma